

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA BICICLETA

## **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., l'Associazione Sportiva Dilettantistica La Bicicleta, in breve La Bicicleta ASD.

L'Associazione ha sede legale in Torino, Strada del Fortino n. 20/B.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione, senza fini di lucro e di durata illimitata, ha carattere volontario e democratico, è apartitica e si prefigge di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare lo sport in tutte le sue forme. E' retta dal presente Statuto, da eventuale Regolamento Interno e dalle vigenti norme legislative in materia.

## **Art. 2 - Scopi e finalità**

L'associazione si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di associato, alle cariche elettive ed alla partecipazione alle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di associati, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della danza sportiva, in particolare delle danze internazionali, quali le danze jazz (Lindy Hop, Swing Dance, Boogie Woogie), e delle danze coreografiche (quali charleston e tap dance) e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

- consentire prioritariamente ai propri associati ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti e ai regolamenti, sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto, ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e s.m.i.

### **Articolo 3 - Attività secondarie e strumentali**

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentale, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica

esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promopubblicitaria e di sponsorizzazione;

- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali degli associati e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri associati e dei tesserati.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro, subordinato o autonomo o occasionale, nonché di volontariato, sia esterno che nell'ambito dei propri associati.

#### **Art. 4 - Associati e loro ammissione all'associazione**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, possono associarsi, previa presentazione di richiesta di ammissione, tutti coloro che, condividendo le finalità sociali che l'associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il numero degli associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 6.

Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

La procedura di ammissione di nuovi associati è regolata dalle presenti norme:

a) chi desidera entrare a far parte dell'associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali;

b) la domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'aspirante associato a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

La delibera di non ammissione viene comunicata all'aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.

Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di

decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, anche esercitando il diritto di voto nelle assemblee, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati sia maggiorenni che minorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

All'associato maggiorenne che è iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci spetta il diritto di voto nelle assemblee sociali e il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dallo statuto.

Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- osservare le norme stabilite dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti straordinari atti a contribuire al sostentamento

dell'associazione.

Gli obblighi ed i diritti degli associati sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti a terzi a qualsiasi titolo.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

#### **Art. 6 - Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni devono comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata, posta elettronica o pec.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inosservanza del presente Statuto, delle norme del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- c) morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) atti o comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'Associazione;
- e) intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati esclusi per morosità e gli associati dimissionari possono essere riammessi; gli associati esclusi per le altre ragioni sopra indicate non possono essere riammessi.

All'associato decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa o di altri contributi eventualmente versati e nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e/o Segretario
- il Revisore dei conti qualora l'Assemblea degli Associati ritenga di nominarlo

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito, potrà essere previsto un rimborso per le spese sostenute e giustificate ed eventualmente un compenso a fronte di specifici incarichi assegnati in riferimento alle attività programmate.

#### **Art. 8 - Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha potere decisionale tramite i suoi associati.

Hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee e all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. In caso di assenza è possibile farsi rappresentare da un altro associato, che non potrà presentare più di una delega scritta.

L'assemblea viene indetta in sede ordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati e almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'assemblea delibera in sede ordinaria sull'approvazione del rendiconto e sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle decisioni di ordine generale e sulle attività previste dal Consiglio Direttivo e per qualsiasi argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio medesimo.

L'assemblea delibera in sede straordinaria in merito alle modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, sullo scioglimento, liquidazione ed estinzione dell'associazione e su ogni altro argomento di natura straordinaria.

L'assemblea viene convocata almeno 10 giorni prima dell'adunanza ordinaria e straordinaria, con convocazione collettiva tramite affissione nella sede sociale e con convocazione individuale tramite comunicazione a mezzo posta raccomandata o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione della prima e dell'eventuale seconda convocazione (distanziate almeno di un'ora) e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati due terzi degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono valide con il voto favorevole di metà più uno degli associati presenti e rappresentati.

Per le sole delibere di scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto di votazione, purché sia in regola con il pagamento delle quote dovute.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o dal Vice-presidente in sua assenza.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, sono vincolati al rispetto delle delibere prese in assemblea, in conformità allo Statuto e all'eventuale Regolamento Interno.

#### **Art. 9 - Eleggibilità ed incompatibilità**

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di associato da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio Direttivo provvede al controllo dell'amministrazione generale dell'associazione e si riunisce ogni qualvolta emerge la necessità di programmazione delle attività oppure qualora lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le dimissioni di metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la necessità di procedere con le elezioni delle nuove cariche.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- 2) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e curare in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 3) stabilire l'ammontare della quota associativa annua;
- 4) redigere i rendiconti consuntivi annui o altro documento contabile relativo alle attività svolte, da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria degli associati, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria degli associati ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- 6) formulare eventuale Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 7) favorire la partecipazione degli associati alle attività previste;
- 8) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi vari;
- 9) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 10) definire tutti i programmi previsti, nell'ambito delle proprie competenze;
- 11) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 12) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;

- 13) stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- 14) stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- 15) amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle seguenti operazioni finanziarie:

- apertura di conti correnti bancari e postali
- permuta ed alienazioni immobiliari e mobiliari
- assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari
- apertura di linee di credito e finanziamento di ogni genere
- stipula di contratti.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive, nominate dal Consiglio e composte da associati o da terzi.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed ha il compito di convocare e presiedere le adunanze degli associati e le assemblee del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando e controllando lo svolgimento organico ed unitario della vita associativa.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed è autorizzato a riscuotere contributi di ogni natura sia da Enti pubblici che da privati, rilasciandone quietanza, ed è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per beni acquistati o per servizi ricevuti dall'Associazione.

#### **Art. 12 - Il Vicepresidente**

In caso di impedimento od assenza del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci con uguali poteri, verificando che vengano regolarmente svolte tutte le attività ed i compiti previsti. In caso di recesso, decesso o decadenza del Presidente lo sostituisce con uguali poteri fino alla nomina della nuova carica.

### **Art. 13 - Il Tesoriere e il Segretario**

Il Tesoriere ha in custodia i beni associativi, compresa la cassa sociale e si occupa della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione, della redazione dei rendiconti consuntivi annui, nonché della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nell'invio delle convocazioni assembleari, predispone i verbali delle adunanze, cura la corrispondenza e coordina le formalità associative, affiancando le attività del Tesoriere.

### **Art. 14 - Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti, qualora l'Assemblea ritenesse di nominarlo, deve avere competenze amministrative, contabili e fiscali e non deve ricoprire altri incarichi sociali all'interno dell'Associazione. Ha il compito di effettuare verifiche e controlli sulla gestione contabile dell'Associazione e di relazionare per iscritto all'Assemblea degli associati l'esito delle verifiche effettuate.

### **Art. 15 - Risorse economiche e patrimonio dell'Associazione**

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività e il normale funzionamento, trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi, e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi sociali sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili.

#### **Art. 16 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea degli associati per l'approvazione del rendiconto economico annuale secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

E' fatto divieto di ripartire tra gli associati gli eventuali proventi, anche in forma indiretta. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo Statuto.

### **Art. 17 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà anche alla nomina di un liquidatore.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere obbligatoriamente devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

### **Art. 18 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte su specifico Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 19 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.